

L'**Ordine Professionale** è un Ente Pubblico posto "sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia", la cui funzione principale consiste nel garantire il cittadino circa la professionalità e la competenza dei professionisti che svolgono attività dedicate nel campo della tecnica, della salute, della legge.

L'Ordine Professionale degli Ingegneri disciplinato nell'Ordinamento giuridico italiano dalla Legge 1395/23, dal Regio Decreto 2537/25, dal Decreto Luogotenenziale 382/44 e dal DPR 169/2005 è l'organismo che rappresenta istituzionalmente gli interessi rilevanti della categoria professionale degli ingegneri ed ha la funzione principale di vigilare alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine nell'ottica di preservare l'interesse pubblico.

Le attribuzioni assegnate all'Ordine, così come individuate dall'art. 5 della L. 1395/23 e dall'art. 37 del RD 2537/1925, sono<sup>1</sup>:

- Formazione ed annuale revisione e pubblicazione dell'Albo, dandone comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed alle Pubbliche Amministrazioni;
- Definizione del contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine;
- Tenuta del Codice Deontologico tutelando la professionalità della categoria;
- Amministrazione dei proventi e delle spese con compilazione di un bilancio preventivo e di un conto consuntivo annuale;
- A richiesta, formulazione di parere, sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
- Vigilanza per la tutela dell'esercizio della professione e per la conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli, con le sanzioni previste dalla Legge 28 Giugno 1874 n. 1938 per quanto applicabili, oggi, per il tramite del Consiglio di Disciplina;
- Repressione dell'uso abusivo del titolo di ingegnere e dell'esercizio abusivo della professione, ove occorra mediante denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- Rilascio di pareri eventualmente richiesti da Pubbliche Amministrazioni su argomenti attinenti la professione di Ingegnere;
- Facilitare l'obbligo di aggiornamento professionale continuo da parte dell'iscritto.

Tra le altre funzioni caratterizzanti gli Ordini Professionali sono da segnalare la capacità di rappresentare la professione che costituisce l'Ordine stesso, attraverso una trasparente informazione e l'ormai obbligatoria (art.7 del D.P.R. 07/08/2012 n. 137) "formazione continua permanente".

In conclusione, si può affermare che la ragion d'essere di un Ordine Professionale è duplice: da un lato, tutelare gli iscritti; dall'altro, proprio attraverso la difesa della professionalità, tutelare la collettività.

L'Ordine degli Ingegneri di TERNI nasce il 4 Marzo 1945, data in cui fu redatto il primo elenco degli Ingegneri iscritti all'Albo, "*ricomposto ..... in base ai dispersi carteggi locali della cessata Confederazione Naz.le dei Professionisti ed Artisti (dispersioni causate dai bombardamenti del 1943)*".

---

<sup>1</sup> Tra gli altri compiti figurava, fino al DL 24 gennaio 2012, n. 1 anche la compilazione, ogni triennio, della tariffa professionale adesso definitivamente abrogata.

L'Ordine degli Ingegneri esercita la propria attività esclusivamente nei riguardi degli iscritti al proprio Albo Professionale.

Il Consiglio è l'organo direttivo dell'Ordine, viene eletto dagli iscritti e dura in carica 4 anni.

Per il quadriennio 2013-2017, il Consiglio, composto da n. 11 membri (10 iscritti alla Sezione "A" ed 1 iscritto alla Sezione "B", come da disposizioni legislative) si è insediato il 16 Settembre 2013.

Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ordine e del Consiglio, presiede il Consiglio e l'Assemblea dell'Ordine; il Segretario ed il Tesoriere svolgono le incombenze loro attribuite dalla legge.